Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 giugno 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1954, n. 265.

Spesa di lire 75.000.000 da effettuare dal Ministero del commercio con l'estero per le esigenze relative allo sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area del dollaro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad effettuare la spesa di lire 40 milioni per esigenze straordinarie relative al funzionamento degli Uffici di informazione e penetrazione commerciale istituiti a Boston, Los Angeles e New Orleans.

Art. 2.

E' inoltre autorizzata una spesa di lire 35 milioni entro la quale potrà essere concesso un contributo, a favore dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (I.C.E.), per il finanziamento delle iniziative relative allo studio dei problemi inerenti alla produzione e distribuzione dei prodotti italiani che possono essere esportati nei Paesi appartenenti all'area del dollaro.

Art. 3.

Sugli stanziamenti che verranno iscritti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 saranno eseguiti i rimborsi delle somme eventualmente anticipate, per le finalità di cui alla presente legge, dal Fondo-lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1918, n. 153, che approva l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 3 gennaio 1948.

Le modalità per i suddetti rimborsi, nonchè per le erogazioni delle somme anticipate dal citato Fondo, saranno stabilite dal Ministero del tesoro, d'intesa con quello del commercio con l'estero.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 75 milioni di cui alla presente legge verrà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di variazione di bilancio per l'esercizio 1951-52.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 15 maggio 1954, n. 266.

Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati in servizio d'istituto senza soluzione di continuità da data anteriore al 16 settembre 1915, è dovuta la paga nella misura prevista per i pari grado raffermati con anzianità di servizio uguale a quella da essi maturata al 15 settembre 1945.

Nei limiti di quanto disposto dal precedente comma sono convalidati i pagamenti effettuati dal 16 settembre 1945, a titolo di paga, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti.

Art. 2.

L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fronteggiato per lire 25.000.000 con i fondi stanziati sul capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 5.600.000 con i fondi stanziati sul capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 15 maggio 1954, n. 267.

Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico stabilito per i primi capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica e per i primi tenenti di vascello e primi capitani della Marina è esteso, indipendentemente dalla qualifica, ai capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica ed ai tenenti di vascello e capitani della Marina in servizio permanente che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, ivi compreso quello prestato da ufficiale di complemento.

Lo stesso trattamento compete ai capitani dell'Esercito trattenuti nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.

Art. 2.

Per gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra o trattenuti nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, la disposizione del primo comma dell'articolo precedente ha efficacia anche per il periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1940, n. 370, e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899, le parole « che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 » sono sostituite dalle altre « che siano reduci di guerra ».

Art. 4.

Al maggior onere di lire 99.790.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 41 (lire 63.278.000) e n. 249 (lire 28.842.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, nonchè mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 190 (lire 570.000) e n. 101 (lire 7.100.000) dello stesso stato di previsione della spesa.

Al maggior onere di 4.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 3 sarà fatto fronte, per il suddetto esercizio finanziario 1953-54, con gli stanziamenti del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 maggio 1954, n. 268.

Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex impero austro-ungarico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso stato libero, sono aumentate in ragione del 50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1953.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio concernenti gli assegni al personale in quiescenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Caserta per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 2 febbraio 1952, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caserta per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caserta pel triennio 1954-1956 i signori:

Veccia prof. Pasquale, medico chirurgo;

Magliulo prof. Alfonso, medico chirurgo;

Visco prof. Francesco, pediatra;

Accinni avv. Michele, esperto in materie amministrative;

Pitaro prof. Stanislao, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1954
Registro n. 91 Presidenza, foglio n. 245. — FLAMMIA

(2633)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1954.

Disposizioni concernenti la disciplina della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 21, penultimo comma, della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762, circa la facoltà di consentire agli esportatori la restituzione dell'imposta già corrisposta nel territorio della Repubblica sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Visti i decreti Ministeriali 14 maggio 1953, n. 92319, 15 luglio 1953, n. 93302 e 24 settembre 1953, n. 94217, concernenti la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per determinati prodotti esportati;

Riconosciuta l'opportunità, allo scopo di favorire l'esportazione dei prodotti nazionali, di estendere ad altri prodotti il trattamento di restituzione dell'imposta previsto dai citati decreti Ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti compresi nella tabella annessa al presente decreto esportati a decorrere dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 1953-54 è esteso, fino a nuove disposizioni, il trattamento di restituzione dell'imposta sull'entrata previsto per alcuni prodotti di più larga esportazione dai decreti Ministeriali 14 maggio 1953, n. 92319, 15 luglio 1953, n. 93302 e 24 settembre 1953, n. 94217, nella misura fissata nella tabella suddetta e con le stesse norme, condizioni e modalità stabilite dal decreto Ministeriale 14 maggio 1953, numero 92319.

Art. 2.

Per le merci indicate nella tabella annessa al presente decreto esportate fino al 28 febbraio 1954, il termine fissato di sessanta giorni utile per presentare l'istanza diretta ad ottenere la restituzione dell'imposta prescritto dall'art. 3 del decreto Ministeriale 14 maggio 1953, n. 92319, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In luogo della bolletta doganale d'uscita con restituzione di diritti la prova dell'effettuata esportazione, per i prodotti esportati fino alla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fornita anche con la bolletta di esportazione semplice.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1954
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 381 — LESEN

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto della esportazione la restituzione dell'imposta sull'entrata

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
			CAPITOLO LXXIII	
1	ex 925		Lavori di ferro, di acciaio, ecc. non nominati, altri:	L'imposta si restituisce in ragione di lire 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
		f)	Morsetti zincati per reti parasiluri.	
			CAPITOLO LXXXIV	
2	ex 1052		Propulsori a reazione:	L'imposta si restituisce in ragione di lire 3 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
		ex *b)*	parti di motore per aerei a reazione « Allison, 35-A29 »	
			CAPITOLO XCIII	
3	1314		Proiettili e munizioni per armi da guerra.	L'imposta si restituisce in ragione di: L. 1,20 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per i colpi da 20 mm. HET, HEI e BLP; L. 1,80 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per il colpo SHELL per mortaio da 4,2". SMOKE WP. M 2 A 1; L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per il colpo SHELL per mortaio da 4,2", HE, M 329.

Il Ministro: TREMELLONI

(2848)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1954.

Composizione del Consiglio generale dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania » per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1953-30 giugno 1956.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stato riconosciuto giuridicamente l'« Ente fiera ed esposizioni di Catania » ed approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente stesso per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1953-30 giugno 1956 ai sensi dell'art. 8 di detto statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione siciliana;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio generale dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania » per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1953-30 giugno 1956 è composto dei seguenti membri:

Dott. Alberto Novelli, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dott. Giuseppe Licata, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Dott. Gaetano Montefusco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Dott. Agrippino Renda, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Dott. Luciano Maugeri, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Dott. Giacomo Spadaro, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e commercio;

Dott. Calogero Costa, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura;

Cav. Giuseppe Di Mauro, in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze;

Barone Carmelo Nicolosi, in rappresentanza della Camera di commercio di Catania;

Avv. Luigi La Ferlita, in rappresentanza del comune di Catania;

Comm. avv. Carlo Amico, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Catania;

Avv. Roberto Giuffrida, in rappresentanza dell'Ente del turismo di Catania;

Sig. Goffredo Ritter, in rappresentanza dei commercianti della provincia di Catania;

Comm. Paolo Lopis, in rappresentanza degli industriali della provincia di Catania;

Cav. Riccardo Paternò, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Catania;

Comm. Lorenzo Fazio, in rappresentanza degli artigiani della provincia di Catania;

Comm. Matteo Scuderi fu Salvatore, in rappresentanza degli armatori della provincia di Catania;

Avv. Giuseppe Privitera, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Catania;

Rag. Alfonso Gucciardo, in rappresentanza del Banco di Sicilia;

Cav. rag. Antonio Cavallo, in rappresentanza della Cassa di risparmio V. E.;

Rag. Cosmo Mollica Alagona, in rappresentanza dell'Associazione « Pro Catania »;

Sig. Martino Pennisi Floristelle, in rappresentanza dell'Azienda autonoma della Stazione di cura di Acireale;

Ing. Ugo Servadio, in rappresentanza dei dirigenti di aziende;

Avv. Silvestro Castorino, in rappresentanza del comune di Zafferana Etnea.

Roma, addì 31 maggio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(2849)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1954.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1953, con il quale è stato riconosciuto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Silvestri Amari Aldo, in rapporto alle nuove mansioni affidategli;

Vista la lettera n. 18489/010 del 12 maggio 1954, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato il dott. Carlo Zomach, in sostituzione del cav. lav. Del Gaizo Luigi, deceduto;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari i signori:

Polini dott. Roberto, quale rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, in sostituzione del dott. Silvestri Amari Aldo dimissionario;

Zomack dott. Carlo, quale rappresentante degli industriali conservieri, in sostituzione del cav. lav. Del Gaizo Luigi, deceduto.

Art. 2.

I suddetti componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica fino allo scadere dei tre anni previsti dall'art. 3 del decreto Ministeriale 22 luglio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(2850)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 16 aprile 1954, n. 202, concernente « Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1954, all'art. 9, quarta linea, ove è detto « dovuto all'esercente » si deve leggere: « . dovuto dall'esercente . ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale denominata « Fonte Molino Albedosa »

Con decreto n. 607 del 6 maggio 1954 la signora Ernestina Caterina Verri fu Giuseppe in Morando, domiciliata in Castelletto d'Orba (Alessandria) è autorizzata alla vendita sotto il nome di « Fonte Molino Albedosa » dell'acqua minerale che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Castelletto d'Orba (Alessandria).

L'imbottigliamento verrà praticato nello stabilimento in prossimità della fonte, e l'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro da un litro, tipo Standard, nelle quali potrà conservarsi per un periodo non eccedente i sei mesi.

I recipienti verranno chiusi con tappo a corona tornito, in modo da garantire la perfetta ed ermetica chiusura che impedisca alterazioni o sostituzioni dell'acqua.

Le bottiglie saranno contraddistinte da un'etichetta di formato rettangolare, delle dimensioni di cm. 20 x 12. Nel riquadro centrale, in fondo giallo, è riprodotta al centro una vignetta circolare che raffigura un mulino, e si legge, dall'alto in basso la dicitura «Acqua minerale naturale solfurea, calso solfato alcalina magnesiaca batteriologicamente pura Fonte Molino Albedosa-Castelletto d'Orba. Prov. Alessandria [illegible] come scaturisce dalla fonte Direttore Sanitario dott. Andrea Cassulo Direzione Stabilimento presso la Fonte Molino Albedosa Lassativa, anticatarrale, regolatrice della funzione gastrica, decongestionante del fegato ».

Nel riquadro di sinistra sono riprodotti i risultati dell'analisi chimica eseguita dal prof. Gandini della Facoltà di farmacia dell'Università di Genova.

Nel riquadro di destra quelli dell'esame batteriologico eseguiti dal prof. Luigi Piras, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Genova, nonchè le indicazioni e le modalità di uso.

In fondo sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

(2836)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Lavoratori di San Polo », con sede in San Polo (Brescia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1954, la Società cooperativa « Lavoratori di San Polo », con sede in San Polo (Brescia), costituita con atto 10 ottobre 1945 per notaio dott. Giovanni Bosoni, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2819)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Lavoro Agricolo », con sede in Castiglione della Pescaia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1954, la Società cooperativa « Lavoro Agricolo », con sede in Castiglione della Pescaia, costituita con atto 2 agosto 1950 a rogito notaio Achille Ordini, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2818)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1954, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Alberto Mazzuccato contro il piano finanziario per l'adeguamento dei canoni di affitto degli alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari di Venezia.

(2800)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 giugno 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624, 76	635 —
» Firenze	624, 80	633 —
» Genova	624, 77	634 —
» Milano	621, 76	635 —
» Napoli	624, 70	634, 80
» Palermo	624, 75	635, 05
» Roma	624, 75	635 —
» Torino	6[illegible]4, 75	633 —
» Trieste	624, 76	—
» Venezia	624, 73	635 —

Media dei titoli dell'11 giugno 1954

Rendita 3,50 % 1906	64, 20
Id. 3,50 % 1902	63, 20
Id. 3 % lordo	82 —
Id. 5 % 1935	96, 675
Redimibile 3,50 % 1934	82, 85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73, 15
Id. 5 % (Ricostruzione)	93, 35
Id. 5 % 1936	94, 10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97, 50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97, 35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97, 30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97, 15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96, 80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624, 76
1 dollaro canadese	» 635 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749, 32

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794.55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 125 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.356.505 (lire tremilionitrecentocinquantaseimilacinquecentocinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Sersale (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 83.26.02, espropriati nei confronti della ditta TALARICO Carmine di Antonio e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 675, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).
A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1954 (registro n. 8, foglio n. 126 Agricoltura), è stata determinata in L. 7.810.832 (lire settemilioniottocentodiecimilaottocentotrentadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Taverna (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 204.56.20, espropriati nei confronti della ditta TALARICO Carmine di Antonio e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 685, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).
A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(2724)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Medesano (Parma), dell'estensione di ettari 860 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.
Confini:
est: fiume Taro e strada Palanca Superiore fino a Campo di Rocco;
nord: linea congiungente Caselle Ca' Cugini e, a sud del Boscone, Ca' Bassa e Ca' Nuova Corradi;
ovest: rio Campomota;
sud-ovest: da 200 metri a sud di Campomota congiungente Casa Marcantonio, indi strada fino Ca' Bellini e da qui strada per Casa Palanca Superiore;
sud: strada del Campo di Rocco-Medesano quindi strada carreggiabile che passa dalla Vignazza fino al canale della Salute.

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nei comuni di Roncoferraro e Bigarello (Mantova), dell'estensione di ettari 337 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.
Confini:
nord: ragioni dei signori Rasini ing. Mario fu Cesare e terzi, indi ragioni Benedini Ottorino e Prati Anselmo fu Celestino;
est: strada comunale detta della « Garzolana »;
sud: strada comunale che da Villa Garibaldi immette a Cadè;
ovest: strada comunale che da Cadè va a Bigarello.

(2794)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Montefiore d'Aso (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 2700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 marzo 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Carassai (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 1581, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 marzo 1951, viene rinnovata fino al 30 giungo 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Momperone (Alessandria), della estensione di ettari 466, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Carbonara Scrivia, Paderna, Spineto Scrivia, Villaromagnano e Costa Vescovato (Alessandria), della estensione di ettari 500 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Pergola, frazione Barbanti-Fenigli (Pesaro), della estensione di ettari 397, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 giugno 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Sant'Ippolito (Pesaro), della estensione di ettari 320 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 giugno 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

(2757)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 580, compresa nel comune di Borgocollefegato, delimitata dai seguenti confini:
mulattiera per la frazione Collorso, dal bivio della strada provinciale Rieti-Avezzano, fino al fiume Salto; detto fiume fino al ponte per la frazione di Poggio Valle, indi mulattiera per Borgocollefegato, fino alla strada provinciale Rieti-Avezzano; da qui detta strada fino alla mulattiera per la frazione di Collorso.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 422, compresa nel comune di Orvinio, delimitata dai seguenti confini:
dal ponte Torzi, fosso di Vallebruna, indi la mulattiera fino a quota 1018; valle delle Fratte, valle del fondo, fosso delle Luviere fino alla congiunzione con la strada Orviniense; detta strada fino al ponte Torzi.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 450, compresa nel comune di Roccantica, delimitata dai seguenti confini:
strada rotabile Finocchietto, dal confine del territorio del comune di Poggio Catino fino al ponte sul torrente Galantina; torrente Galantina, dal detto ponte, fino al confine con lo stesso territorio di Poggio Catino, indi tale confine fino a ricongiungersi con la strada rotabile Finocchietto.

(2833)

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 21 agosto 1950, 23 luglio 1951 e 2 luglio 1952, nella zona di Genova, frazione Rivarolo, dell'estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 agosto 1950, viene revocato.

(2793)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 27 marzo 1953, n. 10063, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento è costituita come appresso:

Presidente:
Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;
D'Angelo dott Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Curaba dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Stornajuolo Anna, ostetrica condotta.

Segretario:
Vella dott. Antonino, primo segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2764)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variante alla graduatoria del concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classe di concorso A.II).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle lettere italiane e storia negli istituti tecnici (classe A.II) registrato dalla Corte dei conti addì 14 luglio 1953, registro n. 30, foglio n. 270;
Veduto il regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186, col quale vengono abrogate le limitazioni per le donne alla partecipazione a determinate classi di concorso fra le quali la classe A.II (italiano e storia negli istituti tecnici);
Ritenuto che per mero errore è stata omessa per la candidata Amendola Maria di Adolfo la valutazione del titolo di studio-diploma di materie letterarie conseguito presso il regio Istituto superiore di magistero femminile in Roma l'11 settembre 1921, con punti 65/70 corrispondente a punti 102,14/110, cui quale titolo abilitante, a norma della tabella di valutazione annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, spettano punti 115,40;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle lettere italiane e storia negli istituti tecnici (classe A.II), viene modificata nel senso che l'insegnante Amendola Maria di Adolfo, deve occupare il posto 111 con punti 234,90 anzicchè il posto 1027 con punti 130,7857.

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione della graduatoria sopradetta si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Registro n. 17, Pubblica istruzione, foglio n. 215. — D'ELIA

(2741)

PREFETTURA DI VICENZA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e approvata con decreto pari numero del presente del 13 gennaio 1954;
Visto il proprio decreto pari numero del presente del 15 gennaio 1954 che dichiara le vincitrici delle sedi messe a concorso;
Visto il proprio decreto pari numero del presente del 12 febbraio 1954 di modifica al decreto 15 gennaio 1954 di dichiarazione delle vincitrici delle sedi messe a concorso;
Visto il proprio decreto pari numero del presente del 4 maggio 1954 di modifica al decreto 15 gennaio 1954 di dichiarazione delle vincitrici delle sedi messe a concorso;
Visto che le ostetriche Ciccolella Maria, Zuccollo Angela, Meneghin Fernanda, Faccio Teresa, hanno rinunciato alle condotte ostetrichè dei comuni di Isola Vicentina, Monte di Malo, Foza, ed Enego:
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetrichè sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse segnate:

Zuccollo Angela: Isola Vicentina;
Meneghin Fernanda. Monte di Malo;
Minuzzo Assunta: Foza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 26 maggio 1954

p. Il prefetto: ERENDA

(2778)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.